

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 27/03/2012**

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso R.G.R. n. 802/11, pervenuto in data 27.6.2011, Ro. Co. impugnava il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo n. Omissis, emesso da Equitalia Esatri s.p.a. - Agente della riscossione, con il quale gli dava preavviso del fermo dei veicoli Mercedes tg. Omissis e Fiat Idea tg. Omissis, in proprietà di esso ricorrente.

Il ricorrente impugnava, in particolare, il credito portato dalla cartella n. Omissis.

Concludeva per la sospensione e la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Corno, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti di essa Agenzia delle Entrate, soggetto privo della legittimazione passiva. All'udienza dell'8.9.2011, questa C.T.P. disponeva la sospensione dell'atto impugnato.

All'udienza del 2.12.2011, sentito il relatore, la Commissione Tributaria riservava la decisione.

Ritiene questa Commissione Tributaria che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Infatti, nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 del medesimo d.lgs., quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora; in tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto e, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, non potendosi disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario medesimo (Cass. sentenza n. 5832/2011 e n. 3242/2007).

Nella fattispecie concreta il ricorrente si duole della mancata allegazione delle cartelle di pagamento al provvedimento impugnato; eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancata valida notifica della cartella esattoriale; infine il ricorrente impugna unicamente il preavviso di fermo emesso da Equitalia.

Tuttavia Equitalia Esatri s.p.a. non è stata evocata in giudizio.

Alla luce di quanto esposto vi sono dunque tutti i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 3<sup>a</sup>, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.